

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 3 aprile 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Crucianelli, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Malgieri, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Oliverio, Pacini, Pasetto, Patarino, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rava, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Oliverio, Pasetto, Patarino, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rava, Rodeghiero, Santelli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi,

Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei furti e del riciclaggio di autoveicoli » (3850);

OSVALDO NAPOLI: « Disciplina dell'attività di riparazione degli elettrodomestici » (3851);

DI VIRGILIO: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile » (3852);

MILIOTO e CRAXI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Agrigento » (3853);

PAGLIARINI: « Disciplina della professione di ottico optometrista » (3854);

TIDEI ed altri: « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, concernente l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali » (3855).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 2 aprile 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repub-

blica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 » (3848);

« Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000 » (3849).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell' articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

RUZZANTE: Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province (3609) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

VIII Commissione (Ambiente):

VOLONTÈ ed altri: Interventi per la realizzazione di opere pubbliche (3679) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

LABATE ed altri: Disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche per i cittadini diversamente abili (3713) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) V, VII, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

ROMANO ed altri: Riconoscimento della lingua dei segni italiana (3641) *Parere*

delle Commissioni I, II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 1° aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri — Fondazione (ENPAM) per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 145).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 20 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro unioni regionali, riferita agli anni 1998 e 1999 (doc. CXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 24 marzo 2003, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea

RODEGHIERO ed altri n. 9/1984/186, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, VIANELLO ed altri n. 9/2972/79, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 luglio 2002, concernente il regime pensionistico dei lavoratori dipendenti dell'ANAS e DUILIO n. 9/3200-bis-B/48, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernente misure per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo Parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 1° aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) (doc. CXXXII-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° aprile 2003, ha trasmesso il documento concernente il « Budget dello Stato per l'anno 2003 », predisposto dal Dipartimento della Ragio-

neria generale dello Stato — ispettorato generale per le politiche di bilancio (doc. CLVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante « Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio », la relazione, riferita all'anno 2002, sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio informatico (doc. LIV, n. 2).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del secondo semestre 2002, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 410 del 2001, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (doc. CL, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 27 marzo 2003, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 2/8).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 1° aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2003 (211).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 2003.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di riparto del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (212).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 aprile 2003.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di riparto del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (213).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 aprile 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 7 febbraio 2003, a pagina 2, prima colonna, venticinquesima riga, dopo le parole: « delle Forze armate » devono leggersi le seguenti: « e delle Forze di polizia ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 2 aprile 2003, pagina 158, prima colonna, quarantaquattresima riga, dopo il nome: Boccia, inserire la seguente parola: (*Approvato*).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2003, N. 15, RECANTE MISURE FINANZIARIE PER CONSENTIRE INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3664-B)

(A.C. 3664 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3664 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3664 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emer-

genza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.

3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 31 del 7 febbraio 2003. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della medesima natura.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attività di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3664 – Sezione 4)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 »;

al comma 3, le parole da: « sentite le Amministrazioni interessate » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31

ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonché per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria del 26 settembre 1997 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. – 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo” sono

sostituite dalle seguenti: “ad erogare contributi in favore delle regioni medesime” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile” ».

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 ».

(A.C. 3664 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All’articolo 1:

al comma 1, le parole: « ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l’assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L’assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall’articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 »;

2-quater. Alle controversie derivanti dall’esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori

colpiti da calamità naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall’applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 »;

al comma 3, le parole da: « sentite le Amministrazioni interessate » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalità per l’utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all’assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 289 del 10 dicembre 2002

e n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonché per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria del 26 settembre 1997 ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo" sono sostituite dalle seguenti: "ad erogare contributi in favore delle regioni medesime" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile" ».

2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2003-2005".

3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "Per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2003-2005".

ART. 1-ter. — 1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono

confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana.

2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 31 maggio 1999, n. 2983, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 6, nonché di cui alle successive ordinanze in data 31 marzo 2000, n. 3048, 21 luglio 2000, n. 3072, 25 maggio 2001, n. 3136, e 22 marzo 2002, n. 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario delegato — Presidente della Regione siciliana.

3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione ».

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da cala-

mità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale ».

(A.C. 3664 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 2-quater.

1. 1. Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani.

ART. 1-bis.

Sopprimere il comma 2.

1-bis. 1. Lion, Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

1-bis. 2. Lion, Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Zanella.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.

1-ter. 1. Lion, Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

1-ter. 1-bis. Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani.

Al comma 3, sopprimere le parole: di conferma e di salvezza,

1-ter. 2. Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani.

Al comma 3, sostituire la parola: salvezza con la seguente: salvaguardia.

1-ter. 3. Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani.

Al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di trasporto combinato.

Tit. 1. Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani.

(A.C. 3664 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto-legge medesimo,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, che i redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.

9/3664-B/1. Lussana, Caparini, Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto-legge medesimo;

non è stata assunta alcuna iniziativa per la sospensione dei termini contributivi relativi ai versamenti dei soggetti colpiti dalle alluvioni di novembre 2002,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, la sospensione dei termini contributivi, relativamente agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

9/3664-B/2. Caparini, Stucchi, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto-legge medesimo;

diversamente da quanto previsto in occasione di precedenti eventi calamitosi, il decreto ministeriale 5 dicembre 2002, concernente gli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, esclusivamente per i soggetti danneggiati che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, la sospen-

sione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, senza il limite del 20 per cento del valore dei danni, relativamente agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

9/3664-B/3. Stucchi, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Lussana, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto-legge medesimo;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, una specifica delega ai commissari straordinari nominati ai fini della ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, affinché gli stessi possano individuare idonei criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate, anche in deroga alle procedure vigenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali.

9/3664-B/4. Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame destina la quota non vincolata dei finanziamenti previsti dal decreto-legge medesimo, fino ad un massimo del 40 per cento, ad interventi individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, per i quali lo stato di emergenza non sia

ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge,

impegna il Governo

a provvedere attraverso una specifica ordinanza al finanziamento, nell'ambito della quota non vincolata delle risorse di cui al presente decreto-legge, degli interventi di completamento dei piani di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002.

9/3664-B/5. Bricolo, Lussana, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'applicazione di una aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto in tutti i casi di ricostruzione di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali.

9/3664-B/6. Guido Giuseppe Rossi, Guido Dussin, Sergio Rossi, Parolo, Stucchi, Lussana, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto-legge medesimo;

diversamente da quanto previsto in occasione di precedenti eventi calamitosi, il decreto ministeriale 5 dicembre 2002, concernente gli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, esclusivamente per i soggetti danneggiati che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà;

non è stata assunta alcuna iniziativa per la sospensione dei termini contributivi relativi ai versamenti dei soggetti colpiti dalle alluvioni di novembre 2002;

in sede di conversione di decreti-legge alla Camera dei deputati, il Governo ha accolto due ordini del giorno diretti alla sospensione di tutti i termini per gli adempimenti sia tributari che contributivi, senza l'applicazione di limiti al valore dei danni subiti;

nell'ambito dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata nell'Assemblea della Camera in data 12 marzo 2003 ed, in particolare, in risposta all'interrogazione n. 3-02059, il Governo si è impegnato a dare attuazione, attraverso ordinanze, ai succitati ordini del giorno;

non è ancora venuta meno la situazione di emergenza determinata dalle alluvioni del novembre 2002, mentre la fase di ricostruzione non ha avuto ancora inizio, anche in attesa della ripartizione dei fondi stanziati dal presente decreto-legge, e pertanto sarebbe necessario disporre un'ulteriore proroga per la riscossione dei tributi;

il Governo non ha ancora dato attuazione agli impegni degli ordini del giorno sopra citati,

impegna il Governo

a prevedere urgentemente, nell'ambito delle ordinanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, la sospensione dei termini contributivi, nonché dei termini relativi

agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, senza il limite del 20 per cento del valore dei danni, relativamente agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, prorogando altresì il termine del 31 marzo 2002 previsto dal decreto ministeriale 5 dicembre 2002 citato in premessa.

9/3664-B/7. Sergio Rossi, Parolo, Lussana, Guido Dussin, Stucchi, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di apposite ordinanze per stabilire le procedure e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto-legge medesimo;

il 31 marzo 2003 è terminato il periodo di sospensione del pagamento dei tributi previsto per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2002;

non è ancora venuta meno la situazione di emergenza determinata dalle alluvioni del novembre 2002, mentre la fase di ricostruzione non ha avuto ancora inizio, anche in attesa della ripartizione dei fondi stanziati dal presente decreto-legge, e pertanto sarebbe necessario disporre un'ulteriore proroga per la riscossione dei tributi;

il Governo non ha ancora dato attuazione agli impegni degli ordini del giorno accolti nell'ambito di precedenti discussioni parlamentari, concernenti la sospensione dei termini contributivi, nonché dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, senza il limite del 20 per cento del valore dei danni previsto

dal sopraccitato decreto ministeriale 5 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del novembre 2002,

impegna il Governo

a prorogare il termine del 31 marzo 2003 previsto dal decreto ministeriale 5 dicembre 2002 citato in premessa.

9/3664-B/8. Parolo, Lussana, Sergio Rossi, Guido Dussin, Stucchi, Caparini, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera

premessi che:

per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna è scaduta lo scorso 31 marzo la misura del differimento dei termini di tutte le scadenze previste nel periodo intercorso dalla data della proclamazione dello stato di emergenza;

il termine del 31 marzo crea notevoli e gravi difficoltà al tessuto produttivo e al comprensorio catanese che ancora sta subendo i danni dell'attività eruttiva del vulcano e degli effetti collaterali legati allo sciame sismico;

tutti gli operatori economici in tutti i settori produttivi chiedono la proroga del termine di scadenza senza che sia pervenuta da parte del Governo adeguata attenzione istituzionale,

impegna il Governo

ad emanare nel più breve tempo possibile un provvedimento che consenta a tali fini un ulteriore rinvio delle scadenze fino a giugno 2003 in favore dei cittadini e degli operatori economici del comprensorio catanese colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna.

9/3664-B/9 (*Testo modificato nel corso della seduta*). Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

La Camera,

premessi che:

permane la situazione di gravissimo disagio e di drammatica difficoltà economica per gran parte dei comuni, dei cittadini e degli imprenditori residenti nel territorio della provincia di Mantova colpito, durante il 2002, da calamità naturali;

il 31 marzo 2003 è scaduta l'efficacia temporale dei decreti riguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti nei confronti dei soggetti residenti in comuni colpiti da eventi calamitosi,

impegna il Governo

a provvedere all'erogazione dei contributi già garantiti con provvedimenti *ad hoc*, in tempi rapidi;

a prorogare, almeno fino a giugno 2003, i decreti di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari per i soggetti di cui sopra, condonando eventuali ammende per chi non avesse ottemperato agli adempimenti previsti dai provvedimenti in vigore fino al 31 marzo 2003;

a valutare la possibilità di un ulteriore rinnovo, nel prossimo documento di programmazione economica e finanziaria, di finanziamenti adeguati alla gravità della situazione per interventi di ricostruzione nei comuni del mantovano, al fine del loro ritorno alla normalità.

9/3664-B/**10** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

permane la situazione di gravissimo disagio e di drammatica difficoltà economica per gran parte dei cittadini e degli imprenditori residenti nelle zone colpite durante il 2002 da calamità naturali;

il 31 marzo 2003 è scaduta l'efficacia temporale dei decreti riguardanti la sospensione dei termini relativi agli adem-

pimenti e ai versamenti nei confronti dei soggetti residenti in comuni colpiti da eventi calamitosi,

impegna il Governo

a prorogare per il tempo necessario all'erogazione effettiva degli aiuti per il risarcimento dei danni provocati dalle calamità naturali di cui trattasi, e comunque almeno fino a giugno 2003, i decreti di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari per i cittadini di cui sopra.

9/3664-B/**11** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Reduzzi, Rusconi.

La Camera,

premessi che:

le risorse messe fino ad ora a disposizione delle zone colpite dalle calamità naturali sono gravemente inadeguate ai bisogni già quantificati per l'emergenza e per la ricostruzione,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo documento di programmazione economica e finanziaria, finanziamenti adeguati alla gravità della situazione, da destinare agli interventi di ricostruzione nei comuni gravemente danneggiati allo scopo di favorire il ritorno alla normalità di vita in ogni realtà colpita da eventi calamitosi.

9/3664-B/**12**. Realacci, Burtone, Reduzzi, Tolotti.

La Camera,

premessi che:

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2002, riguardante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti entro il 31 marzo 2003, prevede che possano beneficiare di tale misura soltanto i soggetti le cui abitazioni ed immobili sedi di attività produttive abbiano subito danni accertati superiori al 20 per cento del valore dei beni;